

COMUNE DI PARADISO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TARIFFE PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

Il Municipio di Paradiso, richiamato l'art. 15 del Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione rifiuti stabilisce le seguenti tariffe annue:

a) Ville unifamiliari

Fr. 90.-- *tassa base, più*

Fr. 10.-- *per ogni locale (la cucina non è calcolata come locale)*

*i locali spaziosi sono calcolati uno
ogni trenta metri quadrati e frazioni superiori a metri quadrati 5.*

per un massimo di Fr. 120.-

b) Edifici multipiano, per ogni appartamento adibito ad abitazione

Fr. 90.-- *tassa base, più*

Fr. 10.-- *per ogni locale (la cucina non è calcolata come locale)*

*i locali spaziosi sono calcolati uno
ogni trenta metri quadrati e frazioni superiori a metri quadrati 5*

per un massimo di Fr. 120.--

c) Esercizi pubblici senza alloggio

**1) Gli esercizi pubblici con alloggio e che dispongono pure di un ristorante pagano
in funzione della loro attività preponderante. (vedi ev. categoria D)*

Fr. 150.-- *tassa base, più*

Fr. 10.-- *per ogni posto a sedere per un massimo di Fr. 1'000.-*

**1) I posti esterni degli esercizi pubblici senza alloggio vengono calcolati nella
misura del 30%.*

d) Esercizi pubblici con alloggio

Fr. 20.-- per letto

*1) Gli esercizi pubblici con alloggio e che dispongono pure di un ristorante pagano in funzione della loro attività preponderante. (vedi ev. categoria C)

*1) Gli esercizi pubblici con apertura parziale durante l'anno pagheranno la tassa proporzionalmente ai mesi d'apertura conformemente a quanto pubblicato dalla distinta emanata dall'Ente turistico Lugano e dintorni.

e) Cliniche, case per anziani e istituti similari

Fr. 15.-- per letto

f) Negozi, uffici, banche, piccole imprese, artigiani, commerci ed aziende, magazzini

Fr. 150.-- tassa base, più

Fr. 2.-- al metro quadrato di superficie per un massimo di fr. 1'000.--

g) Empori, grandi magazzini, fabbriche

Fr. 300.-- tassa base, più

Fr. 10.-- al metro quadrato

per un massimo di Fr. 2'000.--

*2) Conformemente agli artt. 16 e 17 del Regolamento la tassa sarà emessa all'inizio di ogni anno e deve venir pagata entro 30 giorni dalla notifica della bolletta.

*2) In caso di mancato pagamento entro i termini sarà applicata una tassa di diffida di fr. 20.-- nonché gli interessi di ritardo a far tempo dalla data di scadenza risultante sulla polizza di versamento.

La presente ordinanza, pubblicata per un periodo di 15 giorni all'albo comunale a partire dal 5 aprile 1995, annulla e sostituisce quella del 13 maggio 1991 ed entra in vigore con effetto 1. gennaio 1995.

Approvato con risoluzione municipale del 27 marzo 1995.

Per il Municipio

Il Sindaco
G. Bergomi

Il Segretario
A. Fumasoli

*¹) modifiche (aggiunte) RM dell'11.9.95 / pubblicate dal 14.09.95 al 29.09.95 / entrata in vigore 29.09.95

*²) modifiche (aggiunte) RM del 2.12.96 / pubblicate dal 5.12.96 al 20.12.96 / entrata in vigore 1.1.97